

Criteri per l'ammortamento dei beni materiali ed immateriali approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Perugia del 7 febbraio 2008

Obiettivi e fonti

Obiettivo di questi criteri è quantificare il costo annuale dei beni materiali ed immateriali ad utilizzazione pluriennale mediante un piano di ammortamento dei singoli beni ove questo sia necessario.

Fonti normative di riferimento dei presenti criteri sono:

- Regolamenti CE che formano la base giuridica dei programmi comunitari;
- Principio contabile internazionale (IAS) n. 16;
- L'art. 2426 Codice Civile;
- D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- D.M. 31/12/1988, Coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;
- Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi 33 e 34
- Regolamento dell'Università di Perugia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Valore dei beni

Il valore del bene da considerare per l'ammortamento è lo stesso indicato nell'art. 46 comma 2 del Regolamento dell'Università di Perugia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) si considera inclusa nel valore del bene da ammortizzare se è realmente e definitivamente sostenuta – attività istituzionale – dall'Amministrazione Universitaria, altrimenti, se può essere recuperata – attività commerciale – non deve essere considerata.

Classificazione dei beni per attuare i criteri

I beni mobili sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) mobili, arredi, macchine di ufficio, strumenti tecnici e attrezzature in genere;
- b) materiale bibliografico;
- c) collezioni scientifiche;
- d) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
- e) titoli e valori pubblici e privati;
- f) altri beni mobili;
- g) beni immateriali;
- h) beni immobili

Le categorie a), d) e h) sono a sua volta suddivise nelle seguenti sottocategorie:

- a-1) mobili per l'arredamento e complementi d'arredo;
- a-2) mobili per l'ufficio;
- a-3) attrezzature per l'ufficio;
- a-4) scaffalature;
- a-5) attrezzature scientifiche;
- a-6) attrezzature scientifiche per la ricerca;

- a-7) attrezzature foto/video e simili;
 - a-8) attrezzature per l'officina;
 - a-9) impianti interni, speciali di comunicazione e telesegnalazione;
 - a-10) impianti destinati al trattamento ed al depurazione delle acque, fumi nocivi, ecc.
mediante impiego di reagenti;
 - a-11) attrezzature non rientrate in nessuna delle sopraindicate sottocategorie;
-
- d-1) autoveicoli da trasporto;
 - d-2) autovetture, motoveicoli e simili,
-
- h-1) costruzioni leggere, tettoie, baracche;
 - h-2) edifici;
 - h-3) fabbricati destinati alla grande distribuzione.

Criteri di ammortamento

Le percentuali di ammortamento applicabili ai fini del calcolo del costo annuale del bene sono quelle in dettaglio di seguito riportate nell'allegato A.

Nel caso in cui il bene acquistato abbia un valore inferiore a 516,46 euro, in ogni caso il bene viene integralmente ammortizzato nell'anno di acquisto.

Rinvii

Eventuali variazioni derivanti da sopravvenute fonti normative si considerano immediatamente recepite.

Qualora programmi comunitari, nazionali o internazionali stabiliscano norme metodologiche di determinazione dei costi difformi dai presenti criteri, ai soli fini della loro rendicontazione, si applicano dette specifiche norme metodologiche.

Validità

I presenti criteri di determinazione dei costi annuali, si intendono applicabili a tutti i beni presenti nell'inventario dei beni dell'Università degli Studi di Perugia.

Allegato "A"

Categoria o sottocategoria		Coefficiente di ammortamento ai fini contabili economici		Classificazione D.M. 31/12/1988
		primo anno, eccetto il 2008 (1)	anni successivi o 2008	categoria fiscale
a-1	mobili per l'arredamento e complementi d'arredo	7,5%	15,0%	2
a-2	Mobili per l'ufficio	6,0%	12,0%	3
a-3	attrezzature per l'ufficio	10,0%	20,0%	4
a-4	scaffalature	5,0%	10,0%	5
a-5	attrezzature scientifiche	7,5%	15,0%	1
a-6	attrezzature scientifiche per la ricerca	15,0%	30,0%	1 (2)
a-7	attrezzature foto/video e simili	15,0%	30,0%	11
a-8	attrezzature per l'officina	3,75%	7,5%	9
a-9	impianti interni, speciali di comunicazione e tele segnalazione	12,5%	25,0%	12
a-10	impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti.	7,5%	15,0%	13
a-11	attrezzature non rientranti in nessuna delle sopraindicate sottocategorie	7,5%	15,0%	1
b	materiale bibliografico	100%		
c	collezioni scientifiche	100%		
d-1	autoveicoli da trasporto	10%	20,0%	14
d-2	autovetture, motoveicoli e simili	12,5%	25,0%	15
e	titoli e valori, pubblici e privati	100%		
f	altri beni mobili	7,5%	15,0%	1
g	beni immateriali	Si applicano le disposizioni art. 103 DPR 917/86 (Allegato B)		

h-1	costruzioni leggere, tettoie, baracche	5,0%	10,0%	6
h-2	Edifici	1,5%	3,0%	7
h-3	fabbricati destinati alla grande distribuzione	3,0%	6,0%	8

- (1) In applicazione all' art. 1, commi 33 e 34, della Legge Finanziaria 2008.
- (2) Considerato il particolare utilizzo di tali beni, si ritiene opportuno discostarsi dal coefficiente fiscale e adottare una vita utile del bene più coerente con quella del concreto utilizzo.

Allegato B

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. "Nuovo Tuir"]

Nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[vd. c.d. "**vecchio Tuir**"]

Art. 103.[ex art. 68]

Ammortamento dei beni immateriali

Versione: 5

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

Entrata in vigore: 1° gennaio 2004

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. (1)

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico. (2)

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102. (3)

Note:

(1) In relazione al presente comma, vedansi le norme di attuazione recate dall'**art. 13** del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

(2) Comma inserito dall'**art. 1**, comma 58, lett. g), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

(3) In relazione al presente comma, vedansi le norme di attuazione recate dall'**art. 14** del D.P.R. n. 42/1988.